2024/2443

3.10.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 320/2021

del 26 novembre 2021

che modifica il protocollo 32 dell'accordo SEE sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82 [2024/2443]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 ([1]), assegna ulteriori entrate con destinazione specifica esterne al programma Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) e al meccanismo unionale di protezione civile disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), quale modificata dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]). È opportuno chiarire nel protocollo 32 sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82 dell'accordo SEE che, ai fini del calcolo dei contributi finanziari degli Stati EFTA, la base di calcolo dovrebbe essere maggiorata degli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio in relazione alla partecipazione di detti Stati a tale programma e tale meccanismo.

(2) L'articolo 82 dell'accordo SEE stabilisce che il fattore di proporzionalità per i contributi degli Stati EFTA al bilancio dell'UE deve essere calcolato annualmente come rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) degli Stati EFTA e quello degli Stati membri dell'UE. L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 gennaio 2020 stabilisce che il Regno Unito deve continuare a contribuire finanziariamente al bilancio dell'UE in proporzione alla sua quota dei fondi impegnati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. È pertanto opportuno che il PIL del Regno Unito sia conteggiato nel calcolo del fattore di proporzionalità per le linee di bilancio che comportano esclusivamente pagamenti per il completamento degli impegni sottoscritti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 32 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. All'articolo 1 del protocollo 32 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"10. Ai fini del calcolo del contributo operativo a norma dell'articolo 82 dell'accordo, gli stanziamenti di impegno e di pagamento iscritti nel bilancio dell'Unione europea definitivamente adottato per gli anni applicabili per il finanziamento del programma Orizzonte Europa (istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio) e del meccanismo unionale di protezione civile (disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono maggiorati degli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne destinate a tali

([1]) GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23.
([2]) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
([3]) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
([4]) Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1).

attività a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 ([5]).

11. Ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità per le linee di bilancio che comportano esclusivamente pagamenti per il completamento degli impegni sottoscritti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e di quelli precedenti, il fattore di proporzionalità EFTA, quale definito all'articolo 82, paragrafo 1, dell'accordo, è costituito dalla somma dei rapporti tra il prodotto interno lordo (PIL) ai prezzi di mercato di ciascuno degli Stati EFTA e la somma dei PIL ai prezzi di mercato degli Stati membri dell'UE, del Regno Unito e dello Stato EFTA in questione. Tale fattore è calcolato, per ciascun esercizio finanziario, in base ai più recenti dati statistici conformemente all'articolo 7.

12. Salvo altrimenti convenuto dal Comitato misto SEE, ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità quale definito all'articolo 82, paragrafo 1, dell'accordo per l'esercizio finanziario nel corso del quale un accordo sull'adesione di un nuovo Stato membro, di cui all'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, entra in vigore prima del 1° luglio, il PIL ai prezzi di mercato degli Stati membri dell'UE include il PIL ai prezzi di mercato del nuovo Stato membro.

13. Salvo altrimenti convenuto dal Comitato misto SEE, ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità quale definito all'articolo 82, paragrafo 1, dell'accordo per l'esercizio finanziario nel corso del quale un accordo sul recesso di uno Stato membro, di cui all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, entra in vigore dopo il 1° luglio, il PIL ai prezzi di mercato degli Stati membri dell'UE include il PIL ai prezzi di mercato dello Stato che recede.".

2. Al protocollo 32 è aggiunto l'articolo seguente:

"*Articolo 8*

Norme specifiche per la partecipazione alle garanzie di bilancio

Le modalità finanziarie specifiche per i contributi degli Stati EFTA relativi alla partecipazione alle garanzie di bilancio, compresa la procedura di determinazione della partecipazione finanziaria, sono stabilite in specifici accordi di contributo che possono integrare le modalità stabilite nel presente protocollo. Il contributo consiste in un contributo per la copertura parziale della garanzia di bilancio e l'assunzione della rispettiva passività potenziale o, in alternativa, in un contributo in contante per la copertura integrale della garanzia di bilancio, sulla base delle condizioni stabilite negli specifici accordi di contributo.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2021

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Rolf Einar FIFE

([5]) GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.